

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**per il servizio di cassa, comprensivo dell'incasso delle tasse universitarie e servizi
connessi per conto dell'Università degli Studi Roma Tre**

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XX il XX/XX/XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società _____ (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ n. _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera adottata nella seduta del 28 giugno 2022 autorizzava l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di cassa, comprensivo dell'incasso delle tasse universitarie e servizi connessi per conto dell'Università degli Studi Roma Tre, per la durata di cinque anni (eventualmente rinnovabile per un

ulteriore anno, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e per un valore complessivo massimo di euro 1.320.000,00 (*unmilionetrecentoventimila/00*) oltre I.V.A. per l'intera durata massima del contratto;

- Che, a tal fine, il Bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data _____, ed è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "_____";

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;

- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- Che l'Avviso di aggiudicazione di appalto è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data _____, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "_____";

- Che in data _____ è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di avvio del servizio, con decorrenza dal giorno _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non

materialmente allegati, il Capitolato speciale e i documenti di offerta dell'Appaltatore, con particolare riferimento a: “Scheda di offerta tecnica 1 – Progetto relativo alle modalità di gestione tecnica del servizio di cassa comprensivo dell’incasso delle tasse universitarie e delle migliorie al servizio stesso”, “Scheda di offerta tecnica 2 – Proposta di convenzione per i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell’Università degli Studi Roma Tre”, “Scheda di offerta tecnica 3 – Proposte e iniziative volte a sostenere, anche finanziariamente, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio attivati dall’Università degli Studi Roma Tre”, “Scheda di offerta tecnica 4 – Proposte installazione, gestione e manutenzione sportelli automatici di cassa” “Scheda di offerta economica”, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L’Università affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per il **servizio di cassa, comprensivo dell’incasso delle tasse universitarie e servizi connessi per conto dell’Università degli Studi Roma Tre**, compresi i Dipartimenti e le rimanenti strutture organizzative dotate di autonomia finanziaria.

L’Appaltatore si impegna a prestare il servizio con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato speciale e nei documenti di offerta dell’Appaltatore medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell’**Art. 1** del presente Contratto

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto ha la durata di **cinque anni**, con decorrenza dalla data dell'1 gennaio 2023, ove non diversamente stabilito nel Verbale di avvio del servizio citato in premessa. Il termine di durata non è tacitamente prorogabile e la cessazione degli effetti del presente contratto opera senza che l'Università sia tenuta ad alcuna notifica. L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di altri 12 mesi (per una durata totale massima, quindi, di sei anni), con comunicazione formale all'Appaltatore notificata **almeno tre mesi prima** della scadenza contrattuale. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni vigenti. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte del Responsabile unico del procedimento che il servizio si sia svolto con regolarità, in assenza di qualsivoglia contenzioso e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del presente Contratto, l'Università si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata dell'appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e l'Appaltatore è tenuto ad accettare ed a proseguire i servizi agli stessi patti e condizioni statuiti nel presente Contratto, o più favorevoli per l'Università.

Alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione ai sensi dell'**Art. 19** o recesso ai sensi dell'**Art. 20** del presente Contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e/o credito entro sessanta giorni dalla conclusione del rapporto. L'Appaltatore dovrà, entro il medesimo termine, corrispondere gli interessi spettanti sulle contabilità varie e restituire titoli e valori depositati in custodia.

Art. 4 – Condizioni economiche applicate all'appalto

L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio di cassa applicando le condizioni

economiche previste dall'art. 4 del Capitolato speciale e dall'Offerta tecnica ed economica presentate in gara.

Il valore economico dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ammonta indicativamente a € 220.000,00 oltre I.V.A. per ciascuna annualità di appalto; pertanto, il valore complessivo massimo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di sei anni, è di € 1.320.000,00 oltre I.V.A.. Detto valore è così costituito:

1. Canone per il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+, necessario per la trasmissione e la conservazione degli ordinativi di cui all'art. 2 del Capitolato: € 8.500,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in sede di offerta***) oltre I.V.A. per ciascuna annualità di appalto, per un totale di € 51.000,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in sede di offerta***) oltre I.V.A. per l'intera durata massima dell'appalto.
2. Canone per il servizio di gestione e rendicontazione del servizio di connessione al nodo dei pagamenti, comprensivo dei costi per l'incasso dei bollettini PagoPa emessi dall'Ateneo, di cui all'art. 27 del Capitolato: € 67.000,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in sede di offerta***) oltre I.V.A. per ciascuna annualità di appalto, per un totale di € 402.000,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in sede di offerta***) oltre I.V.A. per l'intera durata massima dell'appalto.
3. Importo per il servizio di cassa, comprensivo delle commissioni bancarie su bonifici fuori circuito SEPA e delle commissioni da applicare su prestazioni di fidejussione e/o delegazioni di pagamento € 144.500,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in sede di offerta***) oltre I.V.A. per ciascuna annualità di appalto, per un totale di € 724.500,00 (***N.B. importo soggetto a ribasso in***

sede di offerta) oltre I.V.A. per l'intera durata massima dell'appalto. Tale importo è stato stimato in base ai dati storici rilevati nelle precedenti annualità di servizio riguardo le medesime tipologie di commissione e, pertanto, non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università, avendo carattere meramente presuntivo; L'importo effettivo delle commissioni da riconoscere all'Appaltatore sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto, ai quali saranno applicate le condizioni economiche migliorative offerte dall'Appaltatore e quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso o indennità ulteriore.

Rimane esclusa per l'aggiudicatario la facoltà di pretendere qualsivoglia compenso in dipendenza dell'aumento, in termini numerici, delle strutture organizzative (centri e/o Dipartimenti; Fondazioni) in cui è articolato l'Università.

In caso di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'Appaltatore, queste saranno oggetto di contrattazione tra le parti.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i canoni sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura del 90% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. indice F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT. L'indice F.O.I. utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse

Art. 6 – Fatturazioni e pagamento dei canoni

Il pagamento dei canoni di cui all'Art. 4, numeri 1. e 2., del presente Contratto, sarà effettuato all'Appaltatore entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di

ricevimento di regolare fattura, previo accertamento della regolarità e della congruità della stessa, nonché della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto della fatturazione stessa, secondo le disposizioni stabilite nell'art. 4, paragrafo C del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

Le fatture potranno essere emesse dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

Con il rilascio del Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: Area contratti

Codice Univoco Ufficio: 6G6L4L

Codice CIG: 93452464F6

L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni dei servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva

espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC e riportato sui documenti di gara.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegnano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo **Art. 19** del presente Contratto.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di

esecuzione del servizio e di tutte le prestazioni ad esso correlate, sono prescritte in dettaglio nel Capitolato speciale e nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, citati all'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 9 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 19 del presente Contratto.

Art. 10 a - Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] – Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 19 del presente Contratto.

Oppure

Art. 9 b – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] - L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, le seguenti prestazioni: _____ . Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Referente dell'Appaltatore per il Contratto

Prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università il nominativo e i recapiti di un Referente, che avrà il ruolo di interlocutore con l'Università e di responsabile della gestione del Contratto per l'Appaltatore, con le modalità e nei termini espressamente previsti all'art. 9 del Capitolato speciale.

Art. 12 – Sponsorizzazione

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale, l'Appaltatore si impegna a presentare all'Università un'offerta di sponsorizzazione da corrispondere annualmente a fronte della diffusione del logo e del marchio dello sponsor nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto in specifici eventi e iniziative individuate dall'Università. Tale contributo sarà destinato dall'Università in iniziative, convegni e manifestazioni a carattere formativo, culturale direttamente organizzate o promosse dall'Ateneo.

Art. 13 – Convenzioni

Per l'intero periodo di vigenza del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire le condizioni nei confronti di dipendenti, studenti o collaboratori dell'Università, proposte in sede di offerta ai sensi dell'art 6 del Capitolato speciale.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 14 – Cauzione definitiva

Così come previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro ____, rilasciata dalla ____ ed attestata con documento n. ____ del ____.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia

all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Garanzie

L'Appaltatore è responsabile di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidategli dall'Università, e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Università stessa, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio oggetto del presente Contratto.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELLA PARTE APPALTATRICE

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nella materia oggetto dell'appalto e di ogni altra normativa cui il Capitolato speciale faccia riferimento, dei Contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti per l'area dell'appalto, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità"

dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 18 – Inadempimenti e penali

L'Università sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali previste all'art. 12 del Capitolato speciale, al quale si rinvia per tutto quanto riguarda le condizioni e le modalità di applicazione delle penali stesse.

Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'**Art. 7**, dall'**Art. 9**, dall'**Art. 10** e dall'**Art. 17** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché

l'Università notificchi per iscritto (anche a mezzo PEC) all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 14** del presente Contratto, fatto salvo , in ogni caso, il diritto a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

Art. 20 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 14** del presente Contratto.

Art. 21 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione del contratto, o di recesso ai sensi dell'**Art. 20** del presente contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, con le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 22 – Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, come disposto dall'art. 16 del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

Art. 23 – Servizi minimi essenziali

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", come espressamente richiamato dall'art. 15 del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Variazione delle condizioni contrattuali

Le Parti si riservano la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di espletamento dell'appalto che si renda utile ed opportuno in conseguenza di modifiche alla normativa in vigore e, in particolare, in conseguenza di variazione delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi in forma scritta, anche a mezzo PEC.

Art. 26 – Norme sopravvenute

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, questi

rinunciano a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 27 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 3 – Durata; Art. 4 – Condizioni economiche applicate all'appalto; Art. 5 – Revisione dei prezzi**

A partire dalla seconda annualità contrattuale i canoni sono aggiornati, in aumento o in

diminuzione in misura del 90% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. indice F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT. L'indice F.O.I. utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse

Art. 6 – Fatturazioni e pagamento dei canoni; Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa; Art. 9 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa; Art. 10 a - Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 18 – Inadempimenti e penali; Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 20 – Recesso; Art. 21 – Affidamento a terzi; Art. 22 – Obbligo di riservatezza; Art. 23 – Servizi minimi essenziali; Art. 24 – Risoluzione delle controversie; Art. 25 – Variazione delle condizioni contrattuali; Art. 26 – Norme sopravvenute; del presente Contratto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____